

Vizio dei presupposti sulla valutazione della maggiore rappresentatività comparata della pronuncia del Tribunale di Campobasso

La recente pronuncia del Tribunale di Campobasso avente ad oggetto incidentale la questione della maggiore rappresentatività comparata ha stimolato un dibattito, che merita di essere approfondito.

La sentenza contiene degli evidenti vizi logici di interpretazione che si evidenziano.

In primo luogo, bisogna effettuare una differenza giuridica tra la questione del minimale contributivo, il riconoscimento di particolari benefici economici e normativi, o quella che prevede misure di flessibilità (cfr. art. 51 del d.lgs. n. 81/2015).

Nei primi due casi le norme prevedono che la maggiore rappresentatività comparata riguardi entrambi i soggetti stipulanti, sia dal punto di vista datoriale che sindacale, mentre l'art. 51 stabilisce che "Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da ASSOCIAZIONI SINDACALI comparativamente maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria".

Visto che la norma si esprime al plurale e parla di rappresentanze aziendali e/o unitarie, è certo che si riferisca al solo sindacato, atteso che è impossibile avere rappresentanze datoriali aziendali. La Cisal fa parte del CNEL e neppure la sentenza di Campobasso le nega la maggiore rappresentatività comparata, ed al netto di interpretazioni di parte, si deve ritenere, che i presupposti del D.Lgs. 81/2015 rimangano fuori dall'alveo della valutazione.

Ritornando ai principi della maggiore rappresentatività comparata, al fine di definirne i contorni sarebbe necessario definire la questione dei **settori di riferimento**, presupposto logico indefettibile della comparazione.

Tuttavia, in tal senso, appare evidente che ciò sia sostanzialmente impossibile, proprio partendo dagli elementi introdotti nel dibattito giuridico dallo stesso CNEL, utilizzato per valorizzare la sentenza commentata.

La difficoltà e/o impossibilità di individuare con elementi certi i settori si evince chiaramente dall'accertamento del CNEL del 1 giugno 2022, prot. 1227, con il quale la Commissione Informazione e Lavoro del CNEL sostiene che: "... si è rilevato che, allo stato attuale, non si

dispone di elementi valutativi sufficienti ad individuare con univocità l'incidenza, nell'ambito di ciascun CCNL, delle diverse attività afferenti ai settori Ateco indicati da Consip, sia in termini di numero delle imprese coinvolte che di lavoratori. Il flusso informativo che si desume dal codice unico NON CONSENTE, allo stato attuale, DI RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA SOVRAPPOSIZIONE DI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DI UN MEDESIMO CCNL".

Pertanto, mancando l'individuazione certa dei settori, appare quantomeno arduo affermare principi legati alla maggiore rappresentatività comparata, a meno di cadere nella **tesi del fatto notorio** che la Cassazione con plurime sentenze ha smantellato (**Cfr. Cass. Sent. nn. 2638/2014, 14965/2012, 12108/2010, 22862/2010, 28516/2008, 19762/2008, 7842/03, 4074/99**).

Del resto, sempre in detto accertamento, il CNEL si dichiara **NON IN GRADO** "di attestare il requisito della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale dei soggetti firmatari degli accordi di contrattazione collettiva depositati nei proprio archivi".

La circostanza che il presupposto di partenza relativo all'individuazione dei settori sia logicamente viziato lo si evince pacificamente dal fatto che rispetto ai settori del macrocontenitore "*Terziario*, *Distribuzione e Servizi*" di Confcommercio, Anpit e Cisal, hanno sottoscritto 4 distinti CCNL, "Commercio", "Servizi Ausiliari", "Terziario avanzato", "Marketing operativo".

Proprio quest'ultimo CCNL è stato dichiarato come l'unico di settore anche ai fini del minimale contributivo con sentenza della **Corte d'Appello di Torino n. 661/2022**, passata in giudicato.

Il Marketing operativo era incluso proprio nel CCNL" *Terziario*, *Distribuzione e Servizi*" di Confcommercio, per come integrato dal contratto Anasfim, ma sul punto una recente sentenza del **Tribunale di Roma n. 5199/2023** ha statuito che il contratto Anasfim è un contratto di secondo livello ed ha annullato l'accertamento basato sul CCNL Confcommercio sostenendo che "L'accertamento degli ispettori INPS si fonda quindi su un presupposto errato e cioè l'errata applicazione del CCNL di riferimento e, conseguentemente non dovuti sono i maggiori contributi calcolati sul diverso CCNL richiamato dagli ispettori".

Il vizio logico che la sentenza di Campobasso contiene è legato al fatto che confonde i dati sulla rappresentatività, con i dati sull'applicazione del CCNL.

Appare fin troppo evidente che il dato sostenuto circa la rappresentatività "quella datoriale rappresentativa del 97,23% delle Aziende del Settore e quelle dei lavoratori rappresentative del 95,04% dei lavoratori del settore", NON sia in alcun modo il dato di rappresentatività dei soggetti stipulanti, ma, bensì, il probabile dato di applicazione del CCNL, per nulla connesso alla rappresentatività che è legata al mandato conferito ad un'organizzazione datoriale o sindacale, e non alla mera applicazione del CCNL. Tra l'altro il codice contratto è autodichiarato, non è vincolante e neppure sanzionato qualora fosse differente rispetto al CCNL effettivamente applicato, con conseguente inattendibilità del dato.

Del resto, il dato relativo alla mera applicazione del CCNL non è neppure contenuto nelcristallizzato orientamento della Cassazione sulle figure sintomatiche della rappresentatività (Cass., Sez. Lav., 10 Luglio 1991, n. 7622; Cass., Sez. Lav., 22 Agosto 1991, n. 9027).

Altro grave errore della sentenza è quello di mettere in dubbio la rappresentatività di Anpit, perché non contenuta nei Decreti ministeriali del 2013 e successivi.

Anpit ha formalmente avuto il riconoscimento di maggiore rappresentatività con Decreto

Ministero del Lavoro n. 4 del 04.01.2024, a seguito di verifiche ispettive in tutte le sedi

territoriali, con autorizzazione all'apertura del "FONDO INTERPROFESSIONALE INNOVA" costituito assieme a Cisal, circostanza che, provenendo dal Ministero del lavoro non lascia alcun dubbio

sulla soggettività e rappresentatività, riconosciuta per accertamento e non meramente dichiarata.

Ma se ciò non bastasse, si segnala, che proprio in riferimento al CCNL Commercio, la maggiore

rappresentatività di Anpit unitamente a Cisal era già stata riconosciuta da plurime sentenze, tra

le quali si segnala quella del Tribunale di Torre Annunziata del 10.12.2020, pronuncia poi

confermata dalla Corte D'appello di Napoli, con Sentenza n. 1734/2023, ed ancora dal

Tribunale di Brindisi, con la Sentenza n. 839/2022.

A ciò, tra le molteplici si aggiunga la sentenza del TAR Lazio n. 16048/2023 del 30.10.2023 in

materia di appalti pubblici, rispetto ai quali i requisiti di maggiore rappresentatività comparata

sono ontologici e precostituiti per legge, proprio nel solco delle precedenti sentenze alle quali si

aggiunge il **Tribunale di MILANO**, con la **sentenza n. 596 del 28.5.2020**, sempre in materia di

appalti pubblici.

Alla luce dell'analisi effettuata, la sentenza di Campobasso non può rappresentare in alcun modo

un punto di partenza per misurare la maggiore rappresentatività comparata, e seri dubbi sorgono

sulla reale possibilità di effettuare la misurazione nel quadro normativo e giurisprudenziale

siffatto.

La soluzione più seria sarebbe quella di eliminare la comparazione, e ritornare al concetto più

semplice di maggiore rappresentatività, al fine di favorire il pluralismo sindacale ed il rispetto delle

libertà conseguenti, ed eliminare conflitti e rendite di posizione, magari inserendo un minimale

INPS vincolante e parametrato.

Avv. Iconio Massara

Responsabile Dipartimento Affari Legali Anpit